

DETTAGLI ATTIVITA' SPORTIVA RIFERITA **ALL' ART. 67 TUIR**

Introduzione

I dettagli dell'attività sportiva dilettantistica e professionistica sono riferiti all'istanza inviata dal CONI al MINISTERO DELLE FINANZE in data 22 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 99 del 18 maggio 2000.

Il Ministero delle Finanze ha concordato in relazione all'esposizione fiscale del CONI ed ha aderito ai suggerimenti indicati modificando successivamente il comma l) punto 1 dell'articolo 67 TUIR (ex art. 81) con il Decreto Legislativo 12 dicembre 2003 n. 344 – art. 1 con effetto 1 gennaio 2004.

DETTAGLI ATTIVITA' SPORTIVA RIFERITA
ALL' ART. 67 TUIR

Disposizioni:

- art. 67 TUIR punto 1) lettera m) e art. 69 TUIR punto 2**
- art. 67 TUIR punto 1) lettera l)**

ART. 67 TUIR *Punto 1* *lettera* *m*

le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici

**ART. 69 TUIR
Punto 2**

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

ART. 67 TUIR *Punto 1* *lettera* *l*

i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere



**ATTIVITA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA**

NOTE RELATIVE ALL'ART.67 punto 1) lettera m)

Si fa presente che in relazione alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR, la norma, così come è formulata, nel riferire l'aggettivo "diretto" non al "percipiente" ma "all'ente erogante", porta ad individuare negli stessi soggetti eroganti quelli che devono realizzare l'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, corrispondendo ai soggetti, mediante i quali l'attività sportiva, nel suo complesso, viene svolta, i compensi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

La locuzione "esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica" non può essere intesa in senso estremamente limitativo e penalizzante, ma deve essere riferita all'esercizio di tutte le operazioni inerenti l'attività sportiva stessa e soprattutto all'organizzazione nel suo complesso, dell'intera attività.

Attività che non si esaurisce nell'atto finale della gara o manifestazione ma che viene posta in essere attraverso tutta una serie di atti organizzativi propedeutici e indispensabili.

**ATTIVITA' SPORT
DILETTANTISTICO**



**Redditi diversi di cui al TUIR 'articolo
67, comma I, lettera m)**
(con riferimento all'art.69 TUIR punto 2)

Indennità di trasferta o rimborsi forfetari di spesa

Sono corrisposti a:

- atleti dilettanti o giovanili non professionisti
- arbitri assistenti arbitri, giudici di gara e loro assistenti che dirigono gare e manifestazioni in cui sono impegnati atleti dilettanti e giovani non professionisti
- commissari speciali che, durante le gare o manifestazioni in cui sono impegnati atleti dilettanti e giovani non professionisti visionano sul posto e giudicano l'operato degli arbitri e dei partecipanti alle gare e manifestazioni
- dirigenti e accompagnatori federali e societari delle squadre impegnate nelle gare o manifestazioni dilettantistiche o giovanili non professionistiche, che, a termini di regolamento, devono essere presenti alle gare stesse (es.: dirigenti addetti a giudici di gara, dirigenti responsabili delle squadre in campo)
- docenti ed istruttori tecnici, preparatori degli arbitri, tecnici, ecc che svolgono la loro attività senza alcun vincolo contrattuale con gli enti e organismi sportivi
- dirigenti centrali o periferici del CONI delle FSN degli enti di promozione, delle società e delle associazioni sportive (es.: *Presidenti delle Federazioni, dei Comitati regionali e provinciali, componenti dei consigli federali, delle commissioni di lavoro, di studio, tecniche, organi di giustizia sportiva ecc.)*

**ATTIVITA' SPORT
DILETTANTISTICO**



**Redditi diversi di cui al TUIR 'articolo
67, comma I, lettera m)
(con riferimento all'art.69 TUIR punto 2)**

**Compensi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari e premi
corrisposti dal CONI, dalle F.S.N. e da altri enti, che svolgono
soltanto attività dilettantistica agli atleti impegnati nelle gare
o manifestazioni nazionali o internazionali aventi natura
dilettantistica.**

Occorre precisare che le spese di viaggio, di vitto e di alloggio rimborsate in relazione a manifestazioni sportive svolte nell'ambito del comune di residenza del percipiente o in ambiti contigui, ovvero quando sono aggiuntive al rimborso forfetario di spese, si cumulano anche se documentate con il rimborso forfetario di spese al fine del previsto limite di esenzione.

**ATTIVITA' SPORT
DILETTANTISTICO**



**Redditi diversi di cui al TUIR 'articolo
67, comma I, lettera m)
(con riferimento all'art.69 TUIR punto 2)**

**Emolumenti a commissari tecnici, tecnici, preparatori atletici, massaggiatori, magazzinieri ed altri
soggetti impiegati nell'attività sportiva dilettantistica e/o giovanile non professionistica, legati
agli organismi sportivi eroganti da un contratto di collaborazione.**

La disposizione di cui all'articolo 67 comma 1, lettera m) recando un particolare trattamento per la specifica attività sportiva dilettantistica (con l'aggettivo "diretto" non al "percipiente" ma "all'ente erogante", porta ad individuare negli stessi soggetti eroganti quelli che devono realizzare l'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, corrispondendo ai soggetti, mediante i quali l'attività sportiva, nel suo complesso, viene svolta, i compensi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale)

si pone come norma speciale che deroga a quella ordinaria recata dall'articolo 50 comma 1. L'attività è posta in essere attraverso tutta una serie di atti organizzativi propedeutici e indispensabili.

E' da ritenere che gli emolumenti in argomento possano essere ricondotti tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma I, lett. m) in quanto la prestazione resa dai soggetti che li percepiscono è svolta nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica posta in essere dagli enti e organismi sportivi eroganti.

Ciò anche se, a monte, sussiste un contratto di collaborazione che potrebbe indurre a configurare l'esistenza di un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, che, tuttavia non viene richiamato nel primo periodo del comma 1, dell'art. 67 del TUIR, tra quelli per i quali lo stesso articolo non opera.

Va comunque considerato che la disposizione di cui all'articolo 67 comma 1, lettera m) recando un particolare trattamento per la specifica attività sportiva dilettantistica, si pone come norma speciale che deroga a quella ordinaria recata dall'articolo 50 comma 1 lett. c).

**ATTIVITA' SPORT
DILETTANTISTICO**



**Redditi diversi di cui al TUIR 'articolo
67, comma 1, lettera m)
(con riferimento all'art.69 TUIR punto 2)**

**Compensi erogati occasionalmente a soggetti che
saltuariamente collaborano con gli organismi sportivi
dilettantistici per la realizzazione delle gare o delle
manifestazioni sportive.**

I compensi in questione debbano essere ricondotti tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) in quanto la prestazione è finalizzata all'attività sportiva dilettantistica.

**ATTIVITA' SPORT
DILETTANTISTICO**



**Redditi diversi di cui al TUIR 'articolo
67, comma 1, lettera l)**

**Emolumenti a commissari tecnici, tecnici, preparatori atletici
ecc. legati all'ente erogante da un contratto di collaborazione
con gli organismi sportivi dilettantistici per la realizzazione
delle gare o delle manifestazioni sportive.**

Gli emolumenti in argomento non sono da ricondurre tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR).

Tali compensi non possono che essere ricondotti tra i redditi diversi, occorre tenere conto della natura dell'attività posta in essere dalle Federazioni stesse, ancorché per il tramite di atleti professionisti, attività che assume, comunque, il connotato del dilettantismo sportivo e che costituisce, proprio con la difesa dei colori italiani nelle manifestazioni internazionali, una delle finalità istituzionali delle federazioni stesse .

A large, red, multi-pointed starburst graphic with a blue outline, centered on a white background. The starburst has approximately 20 points of varying lengths, creating a jagged, sunburst-like effect.

**ATTIVITA' SPORTIVA
PROFESSIONISTICA**

**ATTIVITA' SPORT
PROFESSIONISTICO**



**Redditi diversi di cui al TUIR 'articolo
67, comma I, lettera I)**

Indennità correlate agli allenamenti e gettoni per ciascuna gara diretta, erogati ai giudici di gara (arbitri, assistenti arbitri, designatori arbitrali, commissari speciali e osservatori ecc.) impegnati nelle gare o manifestazioni con atleti professionisti (es.: gare dei campionati professionistici di calcio, basket, golf ecc.), graduate a seconda della categoria delle gare dirette.

Premesso che i soggetti in argomento , nella loro vita privata, sono normalmente impegnati in attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo in quanto professionisti o in attività imprenditoriali con relativo assolvimento anche degli obblighi previdenziali,

i compensi loro erogati vengono unilateralmente stabiliti dalle FSN o dalle Leghe correlate, con delibere dei Consigli

le indennità, seppur risarcitorie dei costanti allenamenti che i direttori di gara devono sostenere e delle numerose riunioni di aggiornamento e studio, potrebbero essere, sempre unilateralmente sospese o soppresse qualora le prestazioni arbitrali non dovessero essere soddisfacenti o qualora subentrassero altre motivazioni (malattia, inattività per motivi personali ecc.)

i gettoni per le gare dirette che sono ancora più aleatori delle indennità

I redditi in argomento devono essere ricondotti tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa in quanto la prestazione arbitrale non discende assolutamente da un contratto stipulato tra federazioni e giudici di gara né può assumere, per il principio dell'indipendenza totale che caratterizza l'operato dei giudici di gara, le connotazioni tipiche della collaborazione coordinata continuativa .Gli arbitri non possono essere dipendenti o assimilati ai dipendenti delle federazioni o leghe sportive.

L'attività arbitrale a livello professionistico non può essere inserita all'esercizio di arti e professioni di cui all'art. 51, comma 1 del TUIR.

**ATTIVITA' SPORT
PROFESSIONISTICO**



*Redditi diversi di cui al TUIR 'articolo
67, comma 1, lettera l)*

**Compensi (e premi) erogati dalle FSN agli atleti professionisti che vengono
impiegati nelle squadre nazionali maggiori**

Gli atleti professionisti, che sono tutti dipendenti ai sensi della legge n. 91 del 1981, delle rispettive società di appartenenza, sono chiamati saltuariamente e a seconda del loro stato di forma a far parte delle squadre nazionali.

Tutto ciò in assenza di qualsivoglia rapporto di natura contrattuale che possa, in alcun modo, legare le federazioni sportive agli atleti stessi.

I compensi loro erogati devono essere considerati tra i redditi di collaborazione coordinata e continuativa (*redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR*) con specifica esclusione di redditi di lavoro dipendente o di quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

(I premi loro erogati devono essere considerati nel regime di cui alla Risoluzione Ministeriale 8/398 del 5 aprile 1984).

**ATTIVITA' SPORT
PROFESSIONISTICO**



*Redditi diversi di cui al TUIR 'articolo
67, comma I, lettera I)*

**Emolumenti a commissari tecnici, tecnici, preparatori atletici ecc. impiegati
nell'attività sportiva professionistica legati all'ente erogante da un
contratto di collaborazione.**

**Gli emolumenti in argomento sono da ricondurre tra i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente (art. 50 TUIR).**

**ATTIVITA' SPORT
PROFESSIONISTICO**



*Redditi diversi di cui al TUIR 'articolo
67, comma 1, lettera l)*

**Compensi erogati occasionalmente a soggetti che saltuariamente
collaborano con gli organismi sportivi professionistici per la realizzazione
delle gare o delle manifestazioni sportive.**

I compensi in questione debbano essere ricondotti tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l). in quanto la prestazione è finalizzata all'attività sportiva professionistica.

**ATTIVITA' SPORT
PROFESSIONISTICO**



*Redditi diversi di cui al TUIR 'articolo
67, comma I, lettera I)*

Emolumenti a soggetti che espletano attività amministrative con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con gli organismi sportivi a prescindere dalla natura dell'attività stessa.

Gli emolumenti in parola sono da ricondurre, come per il precedente punto relativo a

(Emolumenti a commissari tecnici, preparatori atletici ecc. impiegati nell'attività sportiva professionistica legati all'ente erogante da un contratto di collaborazione)

tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.